

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE

RICORSO

PER: **PRIMAVERA dott. Ing. MARCELLO** (PRMMCL72D08I804R) nato a Sulmona l'8.04.1972, res.te in via Arezzo n. 18 Pesaro (PU) rappresentato e difeso dall' avv. Gabriele Gusella (GSLGRL61E05A271A) con studio in Ancona, Viale della Vittoria n. 2 con lui dom.to presso la PEC gabriele.guella@pec-ordineavvocatiancona.it come da delega rilasciata su foglio separato unito al presente ricorso

ricorrente

CONTRO: **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (c.f. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Viale di Trastevere, 76/A, 00153 Roma RM rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata *ex lege* in Ancona Corso Mazzini n. 55 pec: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO in persona del direttore legale rapp.te (c.f. 80185250588), con sede in Viale di Trastevere, 76/A, 00153 Roma RM, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona domiciliata *ex lege* in Ancona Corso Mazzini n. 55 pec: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE DIREZIONE GENERALE in persona del direttore legale rapp.te, (c.f. 80185250588), con sede in Ancona, Via XXV Aprile n. 19, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona domiciliata *ex lege* in Ancona via Corso Mazzini n. 55 pec: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO VI DELLA DIREZIONE GENERALE, AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO in persona del direttore legale rapp.te, (c.f. 80185250588), con sede in Pesaro, Via Salvo D'Acquisto, 6 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona domiciliata *ex lege* in Ancona via Corso Mazzini n. 55 pec: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it

resistenti

NEI CONFRONTI DI: **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. 96446770586) in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Largo Antonio Ruberti, 1 - 00153 ROMA rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliata *ex lege* in Ancona Corso Mazzini n. 55 pec: ads.an@mailcert.avvocaturastato.it (titolare competenza missione 4 PNRR);

IACOBIS DOTT. ING. DANIELA (c.f. CBSN81P52D488U) residente in Pesaro Viale G. Postumo n. 69 - Interno: 6 (pec: daniela.iacobis@ingpec.eu);

Controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO

previa adozione di idonea misura cautelare:

- della graduatoria finale e del decreto 29.10.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale n. 1657 de 2024 con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria di merito regionale del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A026 – Matematica per le regioni Marche e Umbria, con allegata la graduatoria dei soggetti pari ai posti previsti dal bando di concorso;
- del decreto n. 1684 del 02.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale, di rettifica in autotutela della graduatoria di merito regionale,

limitatamente alla sola regione Marche e della graduatoria rettificata priva dei dati sensibili della Regione Marche A026;

-del decreto n. 1798 del 16.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale di attribuzione della sede di immissione in ruolo agli aspiranti inclusi nella graduatoria di merito concorsuale di cui al D.D. n. 2575/2023 in esito all'elaborazione della seconda fase ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, se in possesso di abilitazione, o, se privi di abilitazione, di un contratto annuale di supplenza con decorrenza A.S. 2024-25 per la classe di concorso A026 e del prospetto allegato (20241115 Risultato Assegnazione Sede A026);

-del decreto n. 1824 del 20.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale di integrazione della graduatoria di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, classe di concorso A026 – Matematica, limitatamente alla regione Umbria;

-del decreto n. 1828 del 21.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale, relativamente alla graduatoria afferente alla regione Marche, di integrazione per scorrimento della graduatoria di merito per la classe di concorso A026 per la regione Marche e degli allegati costituenti parti integranti e sostanziali del decreto;

-del decreto n. 1848 del 22.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale di avvio alle operazioni di surroga della procedura di scelta della provincia e sede per ulteriore scorrimento dalle graduatorie di merito per la classe di concorso A026 – Matematica e allegati;

-del decreto n. 1893 del 27.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale di integrazione per scorrimento la graduatoria di merito regionale per la classe di concorso A026 – Matematica ed allegati;

-del decreto n. 1904 del 29.11.2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale di attribuzione della sede di immissione in ruolo agli aspiranti Piccioni Serena, Monti Sergio, Giammaria Valentini, Cecchini Giulia, Santinelli

Gianluca inclusi nella graduatoria di merito concorsuale A026 – Matematica sulle disponibilità residue ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, e del prospetto allegato (20241127 Risultato Assegnazione Sede surroga A026);

-nonché, anche se allo stato non conosciuti, dei verbali della Commissione di concorso, delle prove orali e delle valutazioni anche dei titoli, dei verbali di ammissione dei candidati, nonché, ove necessario, del quadro di riferimento per la valutazione della prova orale per la classe di concorso A026 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito; del Decreto del Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di Formazione Direzione Generale per il personale scolastico 2575 del 16.12.2023; del decreto n. 367 del 29 marzo 2024, di nomina della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A026 –Matematica per le regioni Marche e Umbria, non conosciuto; del D.M. del Ministro dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26.10.2023 del concorso per titoli ed esami ed allegati A e B; e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale per quanto lesivo degli interessi del ricorrente,

-nonché' **PER L'ANNULLAMENTO** ai sensi dell'art.116 c.p.a. del silenzio-rigetto formatosi, ai sensi dell'art.25 c.4 L.241/90, con l'inutile decorso del termine di 30 gg. dalla formale istanza di accesso inviata a mezzo PEC dal ricorrente all'Amministrazione resistente in data 16.11.2024 integrata dalla Pec del 19.11.2024 nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali nonché per l'accertamento del diritto dell'istante a prendere visione e ottenere copia dei documenti richiesti con la suddetta istanza del 16.11.2024 nonché per la conseguente condanna nei confronti dell'Amministrazione resistente ad esibire integralmente e senza eccezione alcuna la documentazione richiesta.

FATTO

Con D.M. n. 205 del 26.10.2023, il Ministro dell'Istruzione e del Merito emanava le disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami indetti su base regionale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, finanziati col PNRR (Riforma M4C1R2.1 della

Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – del PNRR, finanziato dall’Unione europea – *Next Generation EU*) nell’ambito del target M4C1-14 che prevede l’assunzione di almeno 70.000 docenti con il nuovo sistema di reclutamento).

Con decreto del Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di Formazione Direzione Generale per il personale scolastico n. 2575 del 6.12.2023 è stato bandito, su base regionale, un concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno.

Sulla base di quanto stabilito nell’Allegato 2 al richiamato Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6.12.2023, in combinato disposto con l’Allegato 1 del Decreto Dipartimentale n. 90 del 18 gennaio 2024, l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche è stato individuato quale responsabile dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale per la classe di concorso A026 – Matematica per le regioni Marche e Umbria.

Con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione generale, n. 129 del 12.02.2024, in relazione al numero delle classi di concorso di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, è stata ripartita tra gli Ambiti Territoriali della Regione Marche la gestione dello svolgimento delle singole procedure concorsuali ed all’Ufficio VI della Direzione Generale, Ambito Territoriale di Pesaro e Urbino sono assegnate le procedure concorsuali di cui alle classi di concorso A026, A027, A028, A030, A047, A050, A060.

Con decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione generale n. 367 del 29.03.2024 è stata costituita la Commissione giudicatrice per la classe di concorso A026 –Matematica per le regioni Marche e Umbria successivamente integrata e/o modificata.

Trattandosi di concorso per titoli ed esami, il bando ha stabilito, fra l’altro:

-i requisiti di ammissione al concorso (art. 4: a) possesso di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso

o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b) Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti lo svolgimento, entro il termine per la presentazione della domanda, di un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre, valutati come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ovvero abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento); c) -l'articolazione dello stesso nella prova scritta di cui all'articolo 6, nella prova orale di cui all'articolo 7 e nella successiva valutazione dei titoli.

In base all'art. 6 la prova scritta computer based verte sui programmi di cui all'articolo 10 del Decreto ministeriale 205/2023, è composta da cinquanta quesiti a risposta multipla da disporsi da parte della da svolgersi, nella regione per la quale i candidati partecipano al concorso con una soglia di sbarramento al di sotto di 70/100 di punti;

In base all'art. 7 la prova orale è da effettuarsi soltanto nei confronti di coloro che siano risultati idonei alla prova scritta; nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata valutandosi, altresì, la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

In base all'art. 8 le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.

La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 6 un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti. Il risultato conseguito dal candidato nell'unica

prova svolta viene riportato nelle diverse procedure per le quali il candidato partecipa, distintamente per ciascuna classe di concorso e/o tipologia di posto.

La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 7 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.

La commissione assegna ai titoli accademici, scientifici, professionali di cui Ministero dell'istruzione e del merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico 14 all'articolo 11 del Decreto ministeriale 205/2023 un punteggio massimo complessivo di 50 punti.

In base all'art. 9 la commissione giudicatrice procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classe di concorso e tipologia di posto sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che abbiano superato tutte le prove previste. La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale.

Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, e sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

Le graduatorie hanno validità annuale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle

graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto periodo, fermo restando il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Il ricorrente ha proposto in data 06.01.2024 domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e nella classe di concorso A026 Matematica allegando quale titolo di accesso la laurea in ingegneria conseguita nel vecchio ordinamento con votazione 110,00 oltre ai titoli di servizio valutabili anche per l'accesso prestati a) nell'anno 2020/21 presso l'I.S.I.S.S. Tonino Guerra Polo Scolastico Novafeltria (RNIS00300D) Provincia RIMINI, Comune NOVAFELTRIA nella classe di concorso A026: MATEMATICA dal 05/11/2020 al 05/06/2021; b) nell'anno 2021/22 presso l'IPSSAR S. MARTA (PSRH02000X) Provincia di Pesaro-Urbino Comune PESARO nella Classe di concorso A026: MATEMATICA dal 08/10/2021 al 31/08/2022; c) nell'anno 2022/23 presso l'IPSIA BENELLI PSRI02000B per 11 ore settimanali e completamento presso l'IPSIA BENELLI corso serale PSRI02050R Provincia PESARO URBINO nella Classe di concorso A026: MATEMATICA dal 10/09/2022 al 31/08/2023.

Produceva, altresì, il titolo di preferenza l'aver prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso e l'essere invalido civile giusta certificato INPS del 05.01.2024 (n. atto 3930977206676 che ha accertato dal 03.10.2023 l'invalidità con percentuale del 50% e riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88).

L'USR MARCHE in data 23.02.2024 convocava il ricorrente per il 14.03.2024 ore 08:00 presso l'istituto E. MEDI, viale IV Novembre, 21 Senigallia aula 2322, Laboratorio Informatica 2 per sostenere la prova scritta del concorso.

Dopo l'espletamento della prova scritta, il ricorrente riceveva comunicazione da parte del medesimo USR Marche che per la procedura concorsuale in oggetto aveva riportato la votazione 80.00/100 alla prova scritta. Pertanto, era stato ammesso a sostenere la

prova orale ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.M. 205/2023, per la procedura concorsuale A026 MATEMATICA.

Veniva perciò convocato per il giorno 15.07.2024 ore 08:00 presso IC "REGINA ELENA CIVITANOVA MARCHE", via Regina Elena 5, Civitanova Marche per l'estrazione della traccia per la classe di concorso A026 MATEMATICA, come previsto dall'art. 7 commi 2 e 3 del D.M. 205/2023, dovendo, altresì, presentarsi il giorno 16/07/2024 ore 08:30 presso IC "REGINA ELENA CIVITANOVA MARCHE" per sostenere la prova orale.

Alla prova orale il ricorrente conseguiva il voto di 78.

In data 26.07.2024 la commissione giudicatrice elaborava il punteggio dei titoli attribuendo al ricorrente un punteggio totale di 18.5 (di cui 12.5 per il titolo di accesso laurea ingegneria vecchio ordinamento (A.1.1) e 6 per i titoli di servizio (**2020/2021** A026 05/11/2020 - 05/06/2021 NO NO 213 (213) A026 213: 2; **2021/2022** A026 08/10/2021 - 31/08/2022 NO NO 328 (328) A026 328: 2; **2022/2023** A026 10/09/2022 - 31/08/2023 NO NO 356 (356) A026 356: 2).

All'esito della selezione, in data 29.10.2024 con decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale n. 1657 ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto dipartimentale n. 2575 del 06 dicembre 2023 sono state approvate e pubblicate le graduatorie di merito regionali del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A026 – Matematica per le regioni Marche e Umbria con allegato la graduatoria dei soggetti pari ai posti previsti dal bando di concorso.

Con successivo decreto n 1684 del 02.11.2024 l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale, riscontrato un errore di elaborazione da parte del sistema informatico del calcolo dei titoli di servizio relativi ad Elisei Giulia, aspirante per la regione Marche; procedeva alla rettifica, in autotutela, della graduatoria di merito regionale, limitatamente alla sola regione Marche allegando la graduatoria rettificata priva dei dati sensibili della Regione Marche A026.

Con ulteriore Decreto 1798 del 16.11.2024 l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale, attribuiva la sede di immissione in ruolo agli aspiranti inclusi nella graduatoria di merito concorsuale di cui al D.D. n. 2575-2023 in esito all'elaborazione della seconda fase ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, se in possesso di abilitazione, o, se privi di abilitazione, di un contratto annuale di supplenza con decorrenza A.S. 2024-25 per la classe di concorso A026 come da prospetto allegato (20241115 Risultato Assegnazione Sede A026).

Con ulteriore decreto n. 1824 del 20.11.2024 l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Direzione Generale integrava la graduatoria di merito del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, classe di concorso A026 – Matematica, limitatamente alla regione Umbria;

Con decreto n. 1828 del 21.11.2024 l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale, tenuto conto delle rinunce per le immissioni in ruolo dei vincitori, relativamente alla graduatoria afferente alla regione Umbria, e relativamente alla graduatoria afferente alla regione Marche, pervenute per competenza rispettivamente all'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria e all'Ufficio IV - Ambito territoriale per le province di Ascoli Piceno e Fermo, integrava per scorrimento la graduatoria di merito per la classe di concorso A026 per la regione Marche disponendo una seconda integrazione della graduatoria di merito della regione Umbria per la classe di concorso A026 – Matematica per le regioni Marche ed Umbria, come da allegati costituenti parti integranti e sostanziali del decreto.

Con Decreto n. 1848 del 22.11.2024 l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale dava avvio alle operazioni di surroga della procedura di scelta della provincia e sede per ulteriore scorrimento dalle graduatorie di merito per la classe di concorso A026 – Matematica.

Con ulteriore Decreto n. 1893 del 27.11.2024 l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale tornava ad integrare per scorrimento la graduatoria di merito regionale per la classe di concorso A026 – Matematica.

Con successivo decreto n. 1904 del 29.11.2024 l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale, preso atto dell'ulteriore rinuncia alla nomina sulla sede di immissione in ruolo nella graduatoria di merito regionale relativa alla regione Marche per la classe di concorso A026 – Matematica, ha attribuito la sede di immissione in ruolo agli aspiranti Piccioni Serena, Monti Sergio, Giammaria Valentini, Cecchini Giulia, Santinelli Gianluca inclusi nella graduatoria di merito concorsuale A026 – Matematica sulle disponibilità residue ai fini del conferimento degli incarichi a tempo indeterminato, se in possesso di abilitazione, o, se privi di abilitazione, di un contratto annuale di supplenza come da prospetto allegato 20241127 Risultato Assegnazione Sede surroga A026.

All'indomani della pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori il ricorrente ha appreso che la Commissione giudicatrice non l'ha ritenuto vincitore del concorso assunzionale inserendolo nella graduatoria (pur avendogli attribuito un punteggio finale di 176,50 (80 punto per la prova scritta; 78 punti per la prova orale 18,50 punti per i titoli) superiore al minimo che lo rende idoneo non graduato.

Per queste ragioni e al fine di comprendere il ragionamento seguito dall'organo valutativo e l'assegnazione dei punteggi, con pec del 16.11.2024 integrata con pec del 19.11.2024 il ricorrente formulava apposita istanza di accesso all' Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Via XXV Aprile n. 19, Ancona (drma@postacert.istruzione.it; direzione-marche@istruzione.it) nonché al Presidente della Commissione Concorso ordinario art. 3 comma 7 del D.M 205/2023 (CDC A026 Matematica Scuola Secondaria di II Grado Ambito Territoriale VI – Pesaro).

Il ricorrente richiedeva l'ostensione della documentazione del concorso.

Nell'istanza il ricorrente indicava l'indirizzo Pec chiedendo l'inoltro con allegati non superiori a dieci Mb per ogni parte della documentazione fornita in formato PDF/A firmata digitalmente all'indirizzo *marcello.primavera@ingpec.eu*. con richiesta altresì di consegna mediante supporto digitale idoneo allo scopo all'indirizzo di residenza del sottoscritto, mediante raccomandata A/R assicurata.

Sono però trascorsi del tutto vanamente i 30 gg. dall'invio dell'istanza senza il benché minimo cenno di riscontro da parte dell'amministrazione.

Dato che ad oggi il ricorrente non ha ricevuto nulla di quanto richiesto in sede di accesso, si rende necessario proporre il presente ricorso sia per l'annullamento dell'approvazione della graduatoria definitiva e degli atti ad essa presupposti e sia avverso il silenzio rigetto dell'istanza di accesso ex art. 116 c. 2 Cpa con riserva di motivi aggiunti in base all'eventuale documentazione che dovesse medio tempore essere trasmessa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

E' evidente che l'assenza del dovuto riscontro alle suddette richieste di accesso avanzate dal ricorrente ha provocato un grave pregiudizio al medesimo che è costretto a proporre il presente ricorso **al "buio"** senza verificare prima la documentazione relativa all'ammissione dei vincitori graduati ed eventuali candidati idonei non graduati con punteggio superiore a quello attribuito al ricorrente; ai titoli ulteriori (accademici scientifici e professionali) posseduti dai vincitori graduati e dai suindicati eventuali idonei non graduati ed ai punteggi attribuiti dalla Commissione ai suindicati titoli, alla valutazione delle prove (in particolare quella orale) dei suddetti graduati e dei candidati idonei non graduati nonché alla documentazione relativa ai titoli di preferenza dei vincitori graduati ed eventualmente degli idonei non graduati ecc..

Alla luce di ciò si rende necessario proporre il ricorso sia per l'accesso sia per l'annullamento dell'approvazione della graduatoria e degli atti ad essa presupposti alla luce dei vizi censurati in diritto.

Il ricorrente è però costretto a proporre la presente impugnazione basandosi esclusivamente sulla incompleta documentazione ad oggi disponibile dato che nonostante l'immediata richiesta di accesso ai documenti, entro il termine per la proposizione del ricorso, il Ministero dell'Istruzione e di Merito e l'Ufficio Scolastico Regionale si è ben guardato dal mettere a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il ricorrente così **si riserva di proporre motivi aggiunti per articolare ulteriormente i vizi già censurati e comunque per formularne di ulteriori che dovessero**

emergere dall'esame della documentazione richiesta in sede di accesso. Quanto accaduto giustifica, pertanto, il contestuale ricorso ex art.116 c.p.a. volto all'ostensione della documentazione richiesta.

E' doveroso aggiungere altresì che, a causa dei vizi di legittimità che inficiano il concorso, il ricorrente è stato collocato tra gli "idonei non vincitori" col punteggio di 176,50 ed è palese l'interesse del ricorrente all'accoglimento del presente ricorso necessario a ottenere il riconoscimento di una migliore posizione che gli consenta di classificarsi nella graduatoria di merito (in ragione dell'illegittimo riconoscimento di punteggi a candidati che lo precedono e/o del riconoscimento di un miglior punteggio che gli consenta di classificarsi nella graduatoria tra i vincitori) o comunque che gli consenta di acquistare una migliore posizione tra i candidati non graduati potenzialmente utile in caso di scorrimento (stante la validità temporale delle graduatorie come indicato anche nel decreto ministeriale 205/23 oltre che nel bando 2575/23). E ciò in ragione dei seguenti motivi di

DIRITTO

1).-VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994); ECCESSO DI POTERE (VIOLAZIONE DELL'ARTT. 1 e 3 DELLA L. 241/1990); VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST.; MANIFESTE ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO; DIFETTO GRAVE D'ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE O MOTIVAZIONE APPARENTE. CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Come detto in parte narrativa il ricorrente ha presentato domanda per la partecipazione al concorso bandito con DD n. 2575 del 6.12.2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023,

n. 205 classe di concorso A025 Matematica tenutosi nelle date del 14.03.2024 e 15.07.2024.

All'esito delle prove scritte e orali ed all'esito della successiva valutazione dei titoli il ricorrente ha riportato un punteggio complessivo di 176,50 (80 punto per la prova scritta; 78 punti per la prova orale 18,50 punti per i titoli) superiore al punteggio minimo per conseguire l'idoneità ma non sufficiente a farlo rientrare tra i candidati vincitori del concorso (quelli inseriti in graduatoria: punteggio dell'ultimo in graduatoria (51) senza titolo di riserva 188,75; sussistono poi 4 candidati con titolo di riserva).

Non è dato però comprendere l'attribuzione di un punteggio di soli 78 per la prova orale che risulta errato e comunque immotivato rendendo errato ed immotivato il punteggio finale.

Al riguardo occorre premettere che *in tema di concorsi pubblici, queste Sezioni Unite hanno ripetutamente affermato che le valutazioni delle commissioni esaminatrici, inserite in un procedimento amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei criteri preventivamente adottati dalle medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato del Giudice amministrativo, nel caso in cui risultino affette da illogicità manifesta, travisamento del fatto o irragionevolezza grave ed evidente, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (cfr. Cass., Sez. Un., 2/01/2024, n. 1; 13/02/2020, n. 3562; 9/05/ 2011, n. 10065). Tali valutazioni non costituiscono infatti espressione di discrezionalità in senso proprio, non essendo attribuita alla commissione alcuna ponderazione di interessi né la potestà di scegliere soluzioni alternative, ma dovendo essa soltanto accertare, sulla base di criteri oggettivi o scientifici (che la legge impone di portare a preventiva emersione), che i partecipanti alla selezione siano in possesso di requisiti di tipo attitudinale-culturale, la cui sussistenza od insussistenza dev'essere conclusivamente giustificata mediante l'assegnazione di un punteggio, eventualmente accompagnato da una motivazione, conformemente alla disciplina legale di ciascun concorso.*

Infatti solo ove i criteri di massima siano stati predeterminati in modo analitico, il candidato dispone di un adeguato parametro di riscontro del voto numerico, tale da consentirgli di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri assolvono una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentando un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione d'idoneità, che consente al candidato di comprendere appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la commissione ad attribuire quel voto (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. VII, 8/02/2024, n. 1291).

In mancanza di una specificazione dei criteri in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, risulta incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al G.A.

Inoltre la valutazione della commissione è irragionevole o illogica anche quando sia stata conseguenza dell'eccessiva genericità di tali criteri, rivelatisi inadeguati ad assicurare la parità di trattamento dei candidati (cfr. Cass., Sez. Un., 13/02/2020, n. 3562). Infatti se è vero che la Commissione esaminatrice di un concorso ha ampia discrezionalità nel decidere le modalità di svolgimento della sua attività è anche vero che le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale di legittimità del giudice amministrativo, che può rilevarne, ad esempio, l'irragionevolezza, l'arbitrio, la violazione del principio della "par condicio" tra i concorrenti, senza che ciò comporti un'invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione (cfr. Cass. Sez. U. 19/12/2011 n. 27283)..

Nel caso di specie la Commissione giudicatrice non ha previamente stabilito i criteri di massima di valutazione delle prove orali in violazione dell'art. 12 Dpr 427/1994 e smi (art. 5, comma terzo, del D.Lgs. n. 160 del 2006). La disposizione contenuta nel primo

periodo, che impone alla Commissione di stabilire fin dalla prima riunione i criteri e le modalità di valutazione delle "prove concorsuali", è pertanto inequivocabilmente riferita tanto alle prove scritte che alle prove orali.

Le uniche indicazioni sono desumibili nel bando.

Dal bando, però, emergono indicazioni eccessivamente generiche che necessitavano di specificazioni per far comprendere la ragione del punteggio di 78 (e non di 79, 80, e punteggi superiori).

Infatti in base all'art. 7 la prova orale -da effettuarsi soltanto nei confronti di coloro che siano risultati idonei alla prova scritta- è volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall'Allegato A al Decreto ministeriale, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. A tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

Le domande disciplinari e le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo i programmi di cui all'articolo 10 del Decreto ministeriale.

Inoltre, la prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 per la lingua inglese.

Dal bando emerge altresì che (art. 8) la commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 7 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione Nazionale di cui all'articolo 9, comma 4, del Decreto ministeriale. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.

I quadri di riferimento per la classe di concorso A026 prevedono “indicatori” e “descrittori” di livello riferiti a più generali ambiti della prova entro cui ripartire minimi e massimi di punteggi, sostanzialmente identici (a fronte della diversità degli ambiti della prova) e comunque eccessivamente generici (per la subordinazione dei livelli minimi e massimi di punteggio a genericissimi termini (tra cui “grave carenza”, “disorganico” o “confuso”, “sufficiente”, “appropriato” “appropriato contestualizzato”, “molto parziale”, “parziale” “globale”, “globale dettagliato”, “globale dettagliato completo esaustivo” ecc.) che non consentono di comprendere la ragione del punteggio di 78 assegnato alla prova del ricorrente (e perché non di 79, 80, o punteggi superiori).

I criteri a cui il bando rinvia, a cagione della loro estrema genericità ed in difetto di adeguata specificazione da parte della Commissione, non sono idonei ad assicurare l'imparzialità nella valutazione dei candidati e la mancanza di arbitrio dato che l'eccessiva genericità non consente al punteggio numerico di verificare a posteriori in che modo tali criteri siano stati applicati con riguardo al ricorrente ed ai singoli candidati, non essendo stato in alcun modo motivato dalla Commissione, né consentono di verificare a posteriori l'omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l'indicazione della cifra numerica.

Inoltre essendo i (generici) criteri desumibili dal quadro di riferimento riferiti ad una categoria generale (prova) suddivisa in una pluralità di ambiti differenziati con indicazione di punteggi minimi e massimi attribuibili per ciascun ambito, il voto numerico, per rendere sufficientemente esternato il processo di valutazione, non può essere limitato alla votazione complessiva attribuita per la categoria generale ma deve essere necessariamente specificato con riferimento a ciascuno degli ambiti. Cosa che nella specie non è accaduto dato che alla prova orale è stato assegnato al ricorrente un punteggio complessivo (di 78).

Sicché non è possibile comprendere se e in che misura siano state accertate e valutate le conoscenze e le competenze del ricorrente e dei candidati sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall'Allegato A al Decreto

ministeriale, le competenze didattiche generali, nonché il test didattico specifico, consistente in una lezione simulata e la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Tali generiche indicazioni non consentono di ricostruire l'iter logico-giuridico effettivamente seguito dall'Amministrazione nella valutazione dei candidati e nell'espressione del giudizio finale sugli stessi.

Conclusivamente, il motivo risulta fondato essendo sussistenti i vizi esposti nel ricorso introduttivo con conseguente annullamento degli atti impugnati e della graduatoria finale con nuova ammissione del ricorrente candidato a sostenere le prove e con obbligo di procedere ad una nuova valutazione dei titoli e delle prove epurata dai vizi rilevati, tramite una Commissione in rinnovata composizione e ricollocazione nella graduatoria finale di merito.

2).- VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 8 e 12 DEL D.P.R. 487/1994); ECCESSO DI POTERE (VIOLAZIONE DELL'ARTT. 1 e 3 DELLA L. 241/1990); VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DI CUI ALL'ART. 97 COST.; MANIFESTE ILLOGICITÀ E IRRAGIONevolezza; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO; DIFETTO GRAVE D'ISTRUTTORIA; DIFETTO DI MOTIVAZIONE O MOTIVAZIONE APPARENTE. CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ERRATA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Si è detto in narrativa che l'USR Marche in data 23.02.2024 convocava il ricorrente per il 14.03.2024 ore 08:00 presso l'istituto E. MEDI, viale IV Novembre, 21 Senigallia aula 2322, Laboratorio Informatica 2 per sostenere la prova scritta del concorso. Dopo l'espletamento della prova scritta, il ricorrente riceveva comunicazione da parte del medesimo USR Marche che per la procedura concorsuale in oggetto aveva riportato la votazione 80.00/100 alla prova scritta. Pertanto, era stato ammesso a sostenere la prova orale ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.M. 205/2023, per la procedura concorsuale A026 MATEMATICA. Il medesimo veniva perciò

convocato per il giorno 15.07.2024 ore 08:00 presso IC "REGINA ELENA CIVITANOVA MARCHE", via Regina Elena 5, Civitanova Marche per l'estrazione della traccia per la classe di concorso A026 MATEMATICA, come previsto dall'art. 7 commi 2 e 3 del D.M. 205/2023, dovendo, altresì, presentarsi il giorno 16/07/2024 ore 08:30 presso IC "REGINA ELENA CIVITANOVA MARCHE" per sostenere la prova orale. Alla prova orale il ricorrente conseguiva il voto di 78.

In data 26.07.2024 la commissione giudicatrice elaborava il punteggio dei titoli attribuendo al ricorrente un punteggio totale di 18.5 (di cui 12.5 per il titolo di accesso laurea ingegneria vecchio ordinamento (A.1.1) e 6 per i titoli di servizio (**2020/2021** A026 05/11/2020 - 05/06/2021 NO NO 213 (213) A026 213: 2; **2021/2022** A026 08/10/2021 - 31/08/2022 NO NO 328 (328) A026 328: 2; **2022/2023** A026 10/09/2022 - 31/08/2023 NO NO 356 (356) A026 356: 2) come da comunicazione.

Gli atti impugnati sono però illegittimi in quanto in violazione dell'art. 8 del DPR n. 487 del 1994.

Questo stabilisce che la PA nei concorsi per titoli ed esami deve effettuare la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, dopo le prove scritte e prima di procedere alla correzione degli elaborati di esame; inoltre ai sensi dell'art. 12, comma 2 del medesimo dPR il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima della effettuazione delle prove orali, e quindi comunicato (cfr CGA 28.05.1990; TAR Roma, (Lazio) sez. II, 05/07/2017, n.7811).

Ciò che non è accaduto nel caso di specie in cui i titoli sono stati valutati e resi noti dopo le prove scritte ed orali con la conseguenza che detta operazione è stata influenzata dalla cognizione della posizione dei singoli candidati pure con vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrio e violazione del principio della "par condicio" tra i concorrenti.

Per quanto sopra il motivo risulta fondato essendo sussistenti i vizi esposti nel ricorso introduttivo con conseguente annullamento degli atti impugnati e della graduatoria finale nuova ammissione del ricorrente candidato a sostenere le prove e con obbligo di procedere ad una nuova valutazione dei titoli e delle prove epurata dai vizi rilevati,

tramite una Commissione in rinnovata composizione e ricollocazione nella graduatoria finale di merito.

3) EX ART.116 C.P.A.: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 22, 24 DELLA L. 241/1990; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ; DIFETTO DI MOTIVAZIONE

In premessa si è detto che, con la PEC del 16.11.2024 integrata con Pec del 19.11.2024, il ricorrente ha inoltrato istanza di accesso per acquisire “ai fini difensivi” tutta la documentazione relativa al concorso e segnatamente: *1) Relativamente alla domanda di partecipazione alla prova concorsuale del ricorrente, ogni atto o documento da cui si evincano i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione in applicazione a quanto previsto dall'Allegato al Bando di concorso (Allegato B– tabella dei titoli valutabili ...) al fine dell'attribuzione dei rispettivi punteggi, verbale e scheda di valutazione prova orale con griglia di valutazione; 2 le domande di partecipazione alla procedura concorsuale di tutti i candidati vincitori ed inseriti nella graduatoria di merito per la Regione Marche ed idonei nonché ogni atto o documento da cui si evincano i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione in applicazione a quanto previsto dall'Allegato al Bando di concorso (Allegato B– tabella dei titoli valutabili ...) al fine dell'attribuzione dei rispettivi punteggi, verifica e conferma titoli, scheda di valutazione prova orale con griglia di valutazione; 3) la verifica dei titoli di riserva da parte di tutti i partecipanti al concorso sia vincitori che idonei 4) il riscontro delle certificazioni e della loro validità, alla data della domanda, delle previste riserve: -A “Superstite di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche”; B “Invalido civile di guerra” C “Invalido di guerra” D “Invalido per servizio” E “Invalido del lavoro o equiparati” M “Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro”; N “Invalido civile”;P “Non vedente o sordomuto” -R “Volontari in ferma breve o prefissata” -S “Operatori volontari che hanno*

concluso il servizio civile universale senza demerito”; 5) L’elenco completo, con il relativo punteggio, dei candidati non graduati.

Nell’istanza il ricorrente indicava l’indirizzo Pec chiedendo l’inoltro con allegati non superiori a dieci Mb per ogni parte della documentazione fornita in formato PDF/A firmata digitalmente all’indirizzo *marcello.primavera@ingpec.eu*. con richiesta altresì di consegna mediante supporto digitale idoneo allo scopo all’indirizzo di residenza del sottoscritto, mediante raccomandata A/R assicurata.

Tuttavia, del tutto illegittimamente, l’Amministrazione non ha mai riscontrato tale richiesta di fatto negando la possibilità alla ricorrente di verificare l’iter valutativo della Commissione in merito relativa all’ammissione dei vincitori graduati ed eventuali candidati idonei non graduati con punteggio superiore a quello attribuito al ricorrente; ai titoli ulteriori (accademici scientifici e professionali) posseduti dai vincitori graduati e dai suindicati eventuali idonei non graduati ed ai punteggi attribuiti dalla Commissione ai suindicati titoli, alla valutazione delle prove (in particolare quella orale) dei suddetti graduati e dei candidati idonei non graduati nonché alla documentazione relativa ai titoli di preferenza dei vincitori graduati ed eventualmente degli idonei non graduati ecc..

Tale silenzio - diniego è illegittimo contrastando con la legge.

E’ principio consolidato in giurisprudenza che, sulla base di quanto previsto dagli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90, in materia di pubblici concorsi, il diritto di accesso deve essere sempre garantito al candidato a cui deve essere consentito di acquisire, con l’accesso, le domande, i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico; tutti documenti ai quali deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione.

Si cita anche TAR Roma (Lazio), sez. III, 25/01/2023, n. 1331 per cui l’accesso ai documenti amministrativi relativi ad un concorso soddisfa un interesse autonomo

rispetto a quello relativo al bene della vita che ne costituisce solo un veicolo di legittimazione (correzione della graduatoria), in quanto costituisce una posizione soggettiva correlata al dovere di trasparenza della P.A. che permane anche in caso di accesso alla posizione sostanziale ambita a seguito dell'intervenuta modifica della graduatoria concordemente con l'interesse dell'istante. Pertanto, continuando ad esistere il collegamento fra la documentazione richiesta e l'interesse diretto e attuale del richiedente, non vi sono ragioni per negare la sua ostensione.

Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio proposto *ex art.25 L.n.241/90* (***Cfr. tra le tante: T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 07/06/2021, n.6718***).

Il diritto di accesso si connette infatti ad *“un interesse, concreto, serio e non emulativo, pur senza la necessità dell’attualità di una lesione della sottesa posizione giuridica che resta estranea al giudizio d’accesso”* (***Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, decisione 10/02/2009 n. 741***).

Del resto (vd TAR Napoli, Campania, sez. V, 31/07/2023, n.4624 non potrebbe essere negato l’accesso agli atti per il pregiudizio del diritto alla riservatezza di soggetti inclusi in una graduatoria concorsuale. Il pregiudizio del diritto alla riservatezza di soggetti che siano inclusi in una graduatoria di un concorso non giustifica il diniego dell'accesso agli atti amministrativi, considerato che, ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, deve in ogni caso essere garantito l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Si evidenziavano i pertinenti e consolidati principi giurisprudenziali (ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 20/06/2023, n. 6061, Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 14/01/2021, n. 451). Invero, è direttamente la norma -cioè l’art. 12, comma 3, del DPR nr. 487/1994- a precisare l’inutilità di una specifica richiesta di motivi ostativi ai controinteressati. Del resto (vd TAR Palermo, (Sicilia) sez. I, 20/04/2023, n.1310) il partecipante ad una procedura selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti relativi alla stessa per poter verificare, sotto ogni rilevante profilo, la regolarità dello svolgimento. Ciò significa

che il candidato può accedere, non solo agli atti relativi alla sua posizione personale e ai documenti formati dalla Commissione esaminatrice (a partire dai verbali), ma anche agli atti, ai documenti, alle schede valutative, ai titoli, ecc., relativi agli altri partecipanti, in quanto soltanto ciò, evidentemente, può consentire un effettivo controllo sull'effettività del confronto competitivo e sulla giusta valorizzazione del merito individuale. Il diritto all'ostensione deriva sia per il richiedente sia (passivamente) nell'ottica del controinteressato dalla partecipazione ad una procedura comparativa, posto che colui che prende parte a tali selezioni, per ciò solo deve sottostare alle potenziali iniziative degli altri concorrenti laddove tese a verificare la trasparenza e la regolarità della procedura.

Per quanto sopra appare illegittimo il silenzio diniego dell'amministrazione (a tutt'oggi perdurante) non potendosi considerare soggetta ad alcuna valutazione sul "se e quali" atti concretamente ostendere in sede di accesso ove l'interessato sia un partecipante alla competizione concorsuale.

Per le ragioni sopra esposte e anche al fine di veder pienamente esercitato il proprio diritto alla difesa, così come garantito dall'art. 24 della Costituzione, il ricorrente ha interesse a prendere visione della documentazione inerente al concorso e oggetto dell'istanza il cui accesso indebitamente negato dall'Amministrazione riservandosi motivi aggiunti.

In questa sede si chiede dunque l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso e la conseguente condanna dell'amministrazione resistente a consentire l'accesso, anche tramite estrazione di copia, alla documentazione richiesta con l'istanza del 16.11.2024 integrata il 19.11.2024 nel termine prefiggendo richiesta dal ricorrente nella propria istanza di accesso e riproposta nella successiva istanza istruttoria.

Istanza istruttoria

Si chiede, altresì, che l'Ill.mo Tribunale adito, Voglia ordinare all'Amministrazione resistente di disporre un **ordine istruttorio** nei confronti dell'Amministrazione resistente affinché fornisca alla ricorrente la seguente documentazione richiesta con apposita istanza di accesso del 16.11.2024, integrata il 19.11.2024, e non consegnata

alla stessa: 1) *Relativamente alla domanda di partecipazione alla prova concorsuale del ricorrente, ogni atto o documento da cui si evincano i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione in applicazione a quanto previsto dall'Allegato al Bando di concorso (Allegato B– tabella dei titoli valutabili ...) al fine dell'attribuzione dei rispettivi punteggi, verbale e scheda di valutazione prova orale con griglia di valutazione;* 2) *le domande di partecipazione alla procedura concorsuale di tutti i candidati vincitori ed inseriti nella graduatoria di merito per la Regione Marche ed idonei nonché ogni atto o documento da cui si evincano i criteri di valutazione utilizzati dalla commissione in applicazione a quanto previsto dall'Allegato al Bando di concorso (Allegato B– tabella dei titoli valutabili ...) al fine dell'attribuzione dei rispettivi punteggi, verifica e conferma titoli, scheda di valutazione prova orale con griglia di valutazione;* 3) *la verifica dei titoli di riserva da parte di tutti i partecipanti al concorso sia vincitori che idonei* 4) *il riscontro delle certificazioni e della loro validità, alla data della domanda, delle previste riserve: -A “Superstite di vittime del dovere/invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche”; B “Invalido civile di guerra” C “Invalido di guerra” D “Invalido per servizio” E “Invalido del lavoro o equiparati” M “Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro”; N “Invalido civile”; P “Non vedente o sordomuto” -R “Volontari in ferma breve o prefissata” -S “Operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito”; 5) L'elenco completo, con il relativo punteggio, dei candidati non graduati.*

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art.41 c.p.a.

Si rappresenta che, per il loro elevato numero e per la mancata trascrizione dei nominativi dei candidati della domanda di partecipazione, dalla graduatoria finale di merito è **impossibile** individuare i soggetti controinteressati che precedono la ricorrente e tanto più i loro indirizzi di residenza o le pec per provvedere alla notifica del ricorso.

In ragione di ciò e in assenza di riscontro da parte dell'Amministrazione, contestualmente al presente atto e ai fini della conoscenza dello stesso, **con la presente**

istanza si chiede che l'Ill.mo Collegio adito Voglia autorizzare la notifica per pubblici proclami *ex art. 41 c.p.a.* mediante pubblicazione del ricorso sul portale dedicato allo scopo presente sul sito web istituzionale dell'Amministrazione resistente stante, come si è detto, l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità di reperire i loro nominativi oltre che i rispettivi indirizzi di residenza.

Istanza cautelare

In accoglimento della presente istanza e ritenuto il *fumus boni iuris* reso palese dai motivi di ricorso (sia con riguardo ai vizi del procedimento di concorso sia con riguardo all'illegittimità del silenzio diniego dell'accesso) ed il *periculum in mora*

(l'esito del concorso, ivi cristallizzato, sta comportando al ricorrente un pregiudizio gravissimo ed irreparabile, consistente nella perdita dell'assunzione o nella denegata ipotesi nella possibilità dell'assunzione a seguito di scorrimento a seguito di una migliore posizione), si chiede di sospendere i provvedimenti impugnati in epigrafe e/o adottare il provvedimento cautelare ritenuto più idoneo anche nella forma della fissazione di prossima udienza di merito ai sensi dell'art. 55/10 Cpa.

Quanto all'accesso si chiede di ordinare in via cautelare l'immediata esibizione della documentazione di concorso al fine di consentire l'esercizio del proprio diritto di difesa della posizione giuridica soggettiva lesa.

Per tutto quanto sopra

PTM

SI CONCLUDE

Voglia Codesto Ill.mo TAR Marche adito previa adozione di idonea misura cautelare, nel merito: -accogliere per i motivi indicati il presente ricorso e annullare gli atti impugnati come in epigrafe con ogni conseguenza (nuova ammissione del ricorrente candidato a sostenere le prove e con obbligo di procedere ad una nuova valutazione dei titoli e delle prove epurata dai vizi rilevati, tramite una Commissione in rinnovata composizione e ricollocazione nella graduatoria finale di merito);

- accertare e dichiarare *ex art.116 c.p.a.* il diritto di accesso e l'illegittimità del diniego
- rigetto opposto dall'Amministrazione all'istanza proposta dalla ricorrente e, per

l'effetto, annullare gli atti impugnati e dichiarare il diritto della stessa ad accedere ai documenti concorsuali richiesti con conseguente emanazione di condanna all'esibizione ed estrazione delle relative copie.

Il tutto con ogni consequenziale statuizione di legge, ivi compresa la vittoria di spese, competenze e onorari nonché la restituzione del contributo unificato.

Si depositano, con elenco separato, i documenti indicati in narrativa.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio o ai seguenti numeri di fax 071.52581. Si indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gabriele.gusella@pec-ordineavvocatiancona.it.

La presente controversia, trattandosi di questione relativa a rapporto di pubblico impiego, è soggetta al pagamento del contributo unificato nella misura pari ad Euro 325,00.

Ancona lì 30.12.2024

Avv. Gabriele Gusella